

www.studiotadini.eu

Impresa familiare art.230 bis Codice Civile.

Quali sono gli obblighi per un'impresa familiare che opera in un cantiere in tema di sicurezza sul lavoro.

Viene attuato l'interpello n° 3/2015 del 24/06/2015 – Applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari. Si richiede in questa nota se le imprese a carattere familiare siano o meno tenute alla redazione del POS se operanti nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile. La risposta della Commissione Consultiva Permanente prevede tale obbligo "Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art.89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza". **Pertanto deve essere elaborato tale documento di valutazione del rischio. Ma attenzione ...**

Viene tuttavia di seguito specificato nell'interpello che il **POS sarà da redigere in forma semplificata** poiché non dovrà riportare i punti i cui obblighi non trovano applicazione nelle fattispecie di imprese familiari: "A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ecc." [dall'interpello n3/2015 del 24/06/15] figure espressamente previste per le imprese con lavoratori subordinati standard.

Come impresa familiare i lavoratori famigliari (registrata e/o costituita dal notaio) possono **NON SOTTOPORSI A VISITA MEDICA E NON FARE I CORSI DI FORMAZIONE**, ne hanno facoltà e non obbligo.

Mentre la formazione specifica va attuata se si lavora in ambienti inquinati (nei silos ad esempio con scarsa ventilazione – DPR 177) e se si guidano attrezzature rientranti nell'accordo stato e regione del 22 2 2012 (gru a torre, escavatori oltre 6000 kg, autogru, muletti etc.) titolare autonomo di impresa familiare compreso .

Non sussiste l'obbligo di elaborare il DVR e prove rumore etc. mancando la classica subordinazione.

Questo perché ? Quali sono i soggetti dell'impresa familiare ?

Più nel dettaglio, fanno parte dell'impresa familiare il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Sono ovviamente compresi anche i figli adottivi e quelli naturali.

Perché perdersi l'appartenenza all'impresa familiare, inoltre, è necessario che il rapporto familiare persista per tutta la durata dell'impresa stessa, altrimenti tutto decade. All'interno dell'impresa familiare vigono regole precise che ne disciplinano il funzionamento stesso. Innanzitutto, il familiare collaboratore che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare stessa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

In secondo luogo, il processo decisionale riguardante la vita dell'impresa familiare si svolge sulla base del principio di maggioranza. Infatti, le decisioni che riguardano l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti gli indirizzi produttivi, la cessazione dell'impresa e la gestione straordinaria sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. Il diritto di decisione detenuto da ciascun partecipante all'impresa familiare è intrasferibile, a meno che il beneficiario del trasferimento sia uno dei familiari stessi. Anche in questo caso comunque è necessario il consenso di tutti i partecipanti all'impresa familiare (titolare e collaboratori). Se un familiare partecipante l'attività dell'impresa non ha la piena capacità di agire, questo viene rappresentato nelle votazioni da suo genitore o tutore legale.

Dal punto di vista degli adempimenti legali/burocratici, per poter creare un'impresa familiare è necessario innanzitutto, col supporto del notaio, redigere una scrittura privata autenticata oppure un atto pubblico. L'atto di costituzione deve contenere l'esatta specificazione dell'impresa familiare, dell'oggetto e della sede. In secondo luogo, devono essere indicate le generalità del titolare dell'impresa e dei collaboratori, evidenziando i vincoli di parentela o affinità. Deve essere indicata, infine, l'espressa manifestazione di volontà che l'atto di costituzione abbia validità anche per gli anni successivi, nonché la firma del titolare e di tutti i collaboratori.

SULLA BASE DI QUESTE RISULTANZE SI PROCEDE ALLA ELABORAZIONE DEL POS IN VERSIONE ADATTATA E RIDOTTA NEI CANTIERI EDILI.

Riporto a conferma di quanto indicato una FAQ del Ministero del Lavoro.

Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 81/2008?
(Quesito del 29 novembre 2010)

A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l'impresa familiare come l'attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.

La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).

All'impresa familiare si applicherà quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", mentre laddove i componenti dell'impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.

In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.